

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1741 del 06/11/2017

Seduta Num. 41

Questo lunedì 06 **del mese di** novembre

dell' anno 2017 **si è riunita nella residenza di** Padiglione Esprit Nouveau - Piazza della Costituzione - BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore
9) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Bianchi Patrizio

Proposta: GPG/2017/1843 del 30/10/2017

Struttura proponente: SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE
CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

Oggetto: RISERVE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MERITO ALLA VARIANTE
PARZIALE AL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO REGIONALE DEL TARO
ADOTTATA.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";
- la LR 2 aprile 1988, n. 11 "Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali" che istituisce il parco regionale del Taro;
- la Delibera di Giunta regionale n. 2609 del 30/12/1999 di approvazione del Piano Territoriale del Parco Regionale fluviale del Taro, ora gestito dall'Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia-Occidentale;
- la LR 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la LR 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la LR 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" art. 18;
- la LR 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e s.m.;
- ~ il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 "Modifiche ed integrazioni al D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 recante norme in materia ambientale";
- ~ la LR 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- ~ le Direttive n. 2009/147/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici" e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino, come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale), i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica, definita "Rete Natura 2000";

~ il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;

~ la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1224 del 28 luglio 2008 "Recepimento DM n. 184/07 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS). Misure di conservazione e gestione delle ZPS, ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss. mm. e DM del 17 ottobre 2007";

~ la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30 luglio 2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2 della LR 7/2004";

~ la Deliberazione della Giunta Regionale n. 742 del 23 maggio 2016 "Approvazione delle Misure specifiche di conservazione e/o dei Piani di gestione dei siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna;

~ la LR del 14 aprile 2004 n. 7, denominata "Disposizioni in materia ambientale" che, agli artt. 1÷9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione delle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE;

~ il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Parma, adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 71 del 7 luglio 2003;

~ il Piano Territoriale Regionale, il Piano Territoriale Paesistico Regionale e gli altri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale regionale.

Premesso che:

- l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale ha proposto una variante parziale al Piano Territoriale vigente inerente le aree classificate come "Zona di pre-parco speciale frantoi";
- gli elaborati relativi alla proposta di variante sono stati approvati con atto n. 73/2016 del Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale e con Decreto del Presidente della Provincia di Parma n. 212/2016;

- con nota Prot. PG.2017.0179395 del 17/03/2017 sono state trasmesse alla Provincia di Parma e all'Ente Parco le valutazioni regionali (DGR n. 202 del 27/02/2017) sul Documento preliminare elaborate dal Gruppo di lavoro interdirezioni, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 312/2001;
- il Consiglio Provinciale di Parma, con deliberazione n. 26 del 19 giugno 2017, ha adottato la variante e ha trasmesso gli elaborati per la formulazione delle riserve regionali con lettera prot. n. 0521746 del 13 luglio 2017.

Considerato che entro il termine perentorio di 120 giorni dal ricevimento della variante adottata la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 28 della LR 6/2005, può sollevare riserve in merito alla conformità con gli strumenti della pianificazione regionale.

Preso atto che:

~ gli elaborati che costituiscono la variante sono i seguenti:

1. Elaborati tecnici contenenti la Relazione illustrativa e la Relazione di Quadro Conoscitivo, le Norme tecniche d'Attuazione, la VALSAT, lo Studio di Incidenza e la sintesi non tecnica;
2. Cartografia (Tavola C.2) ed Atlante elaborati grafici.

~ la variante propone di rivedere:

1. i perimetri cartografici delle 4 aree individuate come "Zona di pre-parco speciale frantoi" escludendone e riclassificando come "Zona B di Tutela ambientale generale" i terreni di proprietà demaniale (sia demanio accatastato che non accatastato) o inclusi nella "Fascia A" del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
2. le norme del Piano Territoriale del Parco vigente in un'ottica di riconoscimento e contenimento delle zone attualmente occupate dagli impianti per la lavorazione degli inerti, di miglioramento ambientale delle strutture esistenti, di mitigazione dei loro impatti e di miglioramento dell'inserimento paesistico e ambientale complessivo delle aree interessate, al fine di rendere compatibile l'esistenza degli impianti produttivi tutt'ora in attività all'interno del Parco, senza doverne prevedere la delocalizzazione in aree esterne ai confini dell'area protetta.

- la variante prevede: una delocalizzazione delle attività di frantoio per l'area P4 "La Vigna", che attualmente risulta

non in attività ed in via di smantellamento; la dismissione dell'area P3 produttiva "Via Emilia", che attualmente non ospita più un impianto di frantoio, e il proseguimento delle attività di frantoio per due aree che si trovano in destra Taro: P5 "Madregolo" e P6 "Maraffa" per le quali si prevede il mantenimento dell'attività in essere e, a compensazione, diversi interventi di riqualificazione normati da specifici *Programmi di qualificazione ambientale e sviluppo aziendale*.

Tenuto conto che la Giunta regionale, al fine di assicurare uno stabile coordinamento tra le Direzioni Generali, con delibera n.20 del 16 gennaio 1996 ha approvato la "Costituzione di un Gruppo di lavoro permanente per l'acquisizione dei pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale" e, con delibera n. 312 del 13 marzo 2001, ha inoltre approvato le modifiche ed integrazioni alla stessa delibera n. 20/1996 per conferire al medesimo Gruppo lo svolgimento delle nuove funzioni previste dalla LR 20/2000.

Ritenuto opportuno avvalersi del Gruppo di lavoro interdirezioni per la formulazione delle riserve in merito alla variante in oggetto.

Dato atto che:

~ il Direttore Generale "Cura del territorio e dell'Ambiente" Ing. Paolo Ferrecchi, con lettere Prot. NP. 2017.0005863 e NP. 2017.0015869 del 27/07/2017, ha trasmesso alle Direzioni Generali e ai Responsabili dei Servizi coinvolti nel Gruppo di lavoro interdirezioni gli elaborati facenti parte della variante adottata;

~ con la medesima lettera, il Gruppo di lavoro è stato convocato per il giorno 28/09/2017 al fine di raccogliere le riserve delle diverse Direzioni Generali in merito agli elaborati della variante di Piano;

~ il suindicato Gruppo di lavoro ha condotto l'istruttoria, proseguita nella giornata del 09/10/2017, per la verifica di conformità degli elaborati adottati rispetto alle previsioni del Piano Territoriale Regionale (PTR), integrato dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), oltre che con le previsioni contenute negli strumenti di programmazione e pianificazione settoriale e territoriale della Regione, nonché con la LR n. 6/05.

Viste le valutazioni tecniche espresse dal gruppo di lavoro di cui sopra, ed in particolare i contributi scritti forniti dalle Direzioni Generali: Agricoltura Caccia e Pesca; Cura del territorio e dell'Ambiente per i Servizi: "Tutela e risanamento acqua, aria e agenti fisici", "Pianificazione territoriale e

urbanistica, dei trasporti e del paesaggio", "Difesa del suolo, della costa e bonifica", "Valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale", conservati agli atti del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna.

Dato atto inoltre che:

~ i suddetti pareri, sintetizzati nella relazione istruttoria, allegato parte integrante al presente atto, evidenziano sia alcune carenze nelle Norme Tecniche di Attuazione e nella VALSAT, sia alcune considerazioni di carattere generale che richiedono un chiarimento;

~ l'istruttoria tecnica si è conclusa con la formulazione di specifiche riserve.

Ritenuto che in base a quanto riportato nella relazione istruttoria summenzionata, a norma dell'articolo 27, comma 7 della LR 20/2000 e dell'art. 28 LR 6/2005 sia necessario avanzare delle riserve alla variante parziale al Piano Territoriale del parco fluviale del Taro, adottato dall'Amministrazione provinciale di Parma con deliberazione C.P. n. 26 del 19 giugno 2017.

Visti:

- la LR 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
- il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 89 del 30/01/2017 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019";
- n. 270 del 29/02/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28/04/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 702 del 16 maggio 2016 avente ad oggetto: "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'Anagrafe per la stazione appaltante";
- n. 1107 dell'11/07/2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;
- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto "il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna;
- n. 486 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. N. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019.

Dato atto del parere allegato.

Ai sensi dell'art. 27 della LR n.20/2000 e dell'art.28 della LR n.6/2005.

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione civile, politiche ambientali e della montagna.

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a) di formulare le riserve alla variante parziale al Piano Territoriale del Parco Fluviale Regionale del Taro, adottato dall'Amministrazione provinciale di Parma con deliberazione C.P. n. 26 del 19 giugno 2017, di seguito sinteticamente riportate, per le motivazioni analiticamente indicate nella Relazione istruttoria (ALLEGATO 1 - Relazione Istruttoria), parte integrante alla presente delibera;

RISERVA N. 1

Si chiede di esprimere le valutazioni di sostenibilità ambientale che sottendono le scelte operate dalla variante proposta, a partire dalle esigenze di tutela degli habitat e delle specie, e della funzionalità degli ecosistemi, finalità principale dell'area protetta.

RISERVA N. 2

Si chiede di individuare anche altre aree, possibilmente a ridosso dell'alveo del fiume Taro, che se trasformate con ripristini ambientali possano aumentare la valenza naturalistica e biologica dell'area a fiume rispetto alla situazione attuale. Inoltre si chiede di esplicitare la forma di cessione e la sua durata.

RISERVA N. 3

Si chiede di calcolare un bilancio delle variazioni di superficie delle diverse zone (B, C, AC) a seguito della variante proposta.

RISERVA N. 4

Si chiede di integrare e verificare gli elaborati di piano compresa la VALSAT prendendo in considerazione:

- i contenuti della variante alle Norme di Attuazione del Piano di Assetto idrogeologico del fiume Po (PAI);
- la DGR 1300/2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico.

RISERVA N. 5

Si chiede che il Quadro Conoscitivo venga integrato con le informazioni relative ai corpi idrici individuati nel Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po per l'ambito di interesse.

RISERVA N. 6

Si chiede di modificare l'Art. 24 - Area contigua speciale (frantoi) reintroducendo la temporaneità delle attività estrattive (frantoi) in essere.

RISERVA N. 7

Si chiede di verificare le possibilità concesse dai disposti normativi (artt. 24 e 27 bis e Schede Norma) e ricondurle a quanto stabilito dall'art.17 delle NTA del PTPR, tenendo presente:

- nel caso si trattasse di frantoi vanno eliminate tutte le possibilità di intervento che non interessino fabbricati esistenti;
- nel caso ricorressero le condizioni di cui al comma 11 dell'art.17 del PTPR, vanno eliminati i disposti normativi che specificano destinazioni d'uso non in essere, capacità edificatoria, indici urbanistici, possibilità di interventi di nuova costruzione.

RISERVA N. 8

Si chiede di modificare l'Art. 24 "Area contigua speciale (frantoi)" e le Schede Norma relativi alle aree identificate con

le sigle P5 e P6 per quanto concerne i collegamenti viabilistici.

RISERVA N. 9

Si chiede di esplicitare che la dicitura riportata "Piano di Bacino o suoi stralci di cui alla Legge n. 183/89 e successive modificazioni" ricomprende anche i Piani di Gestione dei distretti idrografici, relativi alla qualità delle acque e al rischio da alluvione.

RISERVA N. 10

Si chiede di approfondire le valutazioni di coerenza esterna riportate nell'elaborato di VALSAT, considerando gli obiettivi specifici individuati dal Piano di gestione del distretto idrografico del Fiume Po per il corpo idrico che interessa il Parco.

RISERVA N. 11

Si chiede di integrare le Tabelle "Analisi di coerenze esterna con il PGRA" inserendo nella colonna "obiettivi" i valori effettivamente desumibili nelle relazioni specifiche del PGRA, declinati in obiettivi generali a scala di distretto (strategici) e obiettivi specifici, individuati in relazione alle criticità.

RISERVA N. 12

Si chiede di integrare il Rapporto ambientale aggiungendo la valutazione di sostenibilità ambientale dei possibili interventi di nuova edificazione, trasformazione o ampliamento per le aree P5 e P6.

RISERVA N. 13

Si chiede di implementare con la VALSAT la valutazione di componenti ambientali proprie di un'area protetta quali: la funzionalità ecologica del sito, le componenti biotiche e abiotiche oggetto di conservazione, l'equilibrio e la funzionalità dell'ecosistema, la biodiversità.

Si chiede inoltre di considerare tali componenti nel monitoraggio.

- b) di richiedere alla Provincia di Parma di accogliere nella variante al Piano, in corso di approvazione, tutte le indicazioni espresse nelle stesse riserve e di esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate sulle eventuali riserve non recepite, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della LR 20/2000 e s.m.i.;
- c) di invitare la Provincia di Parma a fornire in sede di deduzioni una stesura organica degli elaborati di piano controdediti che

evidenzi le eventuali modifiche apportate in accoglimento delle presenti riserve e delle osservazioni pervenute al PTP adottato;

- d) di dare atto che la Relazione istruttoria sottoscritta dai rappresentanti delle Direzioni Generali coinvolte nel Gruppo di lavoro, unitamente ai pareri trasmessi dalle stesse, è depositata presso il Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna;
- e) di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Parma, così come previsto all'art. 27 bis, comma 2, della LR 20/2000;
- f) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa.

ALLEGATO 1**RELAZIONE ISTRUTTORIA SULLA VARIANTE PARZIALE AL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO REGIONALE DEL TARO.**

La presente relazione istruttoria, nell'ambito delle procedure previste dall'art. 28 della LR 6/05 e dell'art. 27 della LR 20/2000, è volta a corrispondere all'adempimento regionale di formulare riserve riguardo ai contenuti della variante parziale al Piano Territoriale del Parco Regionale del Taro, adottata dal Consiglio Provinciale di Parma con deliberazione n. 26 del 19 giugno 2017, e composta dagli elaborati di seguito indicati:

Elaborati Tecnici

- R01 – Relazione Illustrativa;
- R02 – Relazione di Quadro Conoscitivo;
- R03 – Rapporto Ambientale di VALSAT ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- R04 - ALL. A VALSAT – Studio per la Valutazione di Incidenza (SIC-ZPS IT4020021 "Medio Taro);
- R05 - ALL. B VALSAT – Sintesi non Tecnica;
- R06 – Norme Tecniche di Attuazione (NTA – stralcio artt.15-24-27-27bis) e Schede Norma Zone P5 e P6.

Atlante Elaborati Grafici della Variante:

- 1.1 - P3-Ex Frantoio Via EMILIA – Zonizzazione vigente (scala 1:2000);
- 1.2 - P3-Ex Frantoio Via EMILIA – Proposta di variante (scala 1:2000);
- 1.3 - P3-Ex Frantoio Via EMILIA – Planimetria catastale (scala 1:2000);
- 2.1 - P4-Ex Frantoio La VIGNA - Zonizzazione vigente (scala 1:2000);
- 2.2 -P4-Ex Frantoio La VIGNA - Proposta di variante (scala 1:2000);
- 2.3 - P4-Ex Frantoio La VIGNA - Planimetria catastale (scala 1:2000);
- 3.1 - P5-Frantoio MADREGOLO - Zonizzazione vigente (scala 1:2000);
- 3.2 - P5-Frantoio MADREGOLO - Proposta di variante (scala 1:2000);
- 3.3 - P5-Frantoio MADREGOLO - Planimetria catastale (scala 1:2000);
- 4.1 - P6-Frantoio MARAFFA - Zonizzazione vigente (scala 1:2000);
- 4.2 - P6-Frantoio MARAFFA - Proposta di variante (scala 1:2000);
- 4.3 - P6-Frantoio MARAFFA - Planimetria catastale (scala 1:2000);
- C.2 – Carta della Zonizzazione (scala 1:15000).

La variante è pervenuta all'Amministrazione Regionale ed è stata valutata dal Gruppo di lavoro di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 20 del 16 gennaio 1996 e n. 312 del 13 marzo 2001, del quale fanno parte le Direzioni Generali: Agricoltura, caccia e pesca; Cura del territorio e dell'ambiente; Cura della persona, salute e welfare; Economia della conoscenza del lavoro e dell'impresa; Risorse, Europa, innovazione e istituzioni.

Il Responsabile del Servizio aree protette, foreste e sviluppo della montagna, Dott. Enzo Valbonesi, ha assunto la responsabilità del procedimento istruttorio.

Il Gruppo di lavoro è stato convocato con lettera Prot. NP.2017.0015863 del 27 luglio 2017 per la giornata del 28/09/2017 e successivamente si è riunito il 09/10/2017 per alcuni chiarimenti. In tali sedi è stato sviluppato il confronto tra le diverse Direzioni Generali e sono state formulate le diverse riserve al Piano.

Sulla base delle valutazioni e dei pareri espressi dalle Direzioni Generali coinvolte nel Gruppo di lavoro, depositati agli atti del Servizio aree protette, foreste e sviluppo della montagna, ai fini della conformità del Piano Territoriale del Parco Regionale del Taro al PTPR e agli altri strumenti della programmazione e pianificazione regionale, ai sensi dell'art.42 della LR 20/2000, si propone di sollevare alcune riserve, per le motivazioni di volta in volta indicate.

La variante parziale interessa quattro aree classificate come "Zona di preparco speciale frantoio", per queste aree il piano vigente prevede, all'art. 24 delle NTA, la realizzazione di piani particolareggiati con il compito di definire i tempi di cessazione delle attività e le relative modalità, nonché la destinazione finale delle aree.

Pertanto, si tratta di aree la cui destinazione è intesa come temporanea, in attesa di dismissione. I previsti piani, in base alla documentazione presentata, non sembrano essere mai stati realizzati, salvo nel caso dell'area P4 "La Vigna".

La variante prende atto della situazione esistente nelle quattro aree in termini di attività e manufatti ancora in essere, e propone:

1. una delocalizzazione delle attività di frantoio per l'area P4 "La Vigna", di proprietà della ditta Bellicchi Dante, che attualmente risulta non in attività ed in via di smantellamento, in quanto la produzione è stata spostata in area esterna al perimetro del sito;
2. la dismissione dell'area P3 produttiva "Via Emilia", di proprietà della ditta Pizzarotti spa, che attualmente non ospita più un impianto di frantoio (smontato e trasferito in un altro ambito produttivo) ma funziona come piazzale di deposito;
3. il proseguimento delle attività di frantoio per due aree che si trovano in destra Taro: P5 "Madregolo" di proprietà della ditta Musi Armando & figli srl e P6 "Maraffa" di proprietà della ditta CCPL Inerti spa. Per queste aree si prevede il mantenimento dell'attività in essere, anziché la loro delocalizzazione in aree esterne ai confini dell'area protetta e, a compensazione, diversi interventi di riqualificazione normati da specifici *Programmi di qualificazione ambientale e sviluppo aziendale*.

Per queste ultime due aree la variante di Piano si pone i seguenti obiettivi specifici:

- riqualificazione e ripristino naturalistico delle aree fronte fiume;
- completamento e riqualificazione attrezzature per la fruizione;
- riduzione dell'impiego della risorsa acqua;
- misure per il contenimento delle emissioni acustiche e delle polveri;
- tutela dall'inquinamento luminoso;
- tutela della ornitofauna di interesse conservazionistico;
- aree di compensazione per finalità naturalistiche.

La variante, a partire dall'evoluzione delle attività e dei manufatti avvenuta nelle suddette aree dall'anno di approvazione del Piano (1999) ad oggi, dispone quindi:

- la conferma della delocalizzazione prevista dal piano vigente per le aree P4 "Ex Frantoio La Vigna" e P3, "Ex frantoio via Emilia", dove le attività risultano terminate o dismesse;
- mentre per le altre due P5 "Frantoio Madregolo" e P6 "Frantoio Maraffa", ammette la possibilità di proseguire lo sfruttamento sine die attraverso Programmi di Qualificazione Ambientale e Sviluppo Aziendale, di fatto sostitutivi dei precedenti Piani Particolareggiati previsti dal piano vigente;
- modifiche alle perimetrazioni e zonizzazioni di queste aree.

Considerazioni di carattere generale

Scopo della variante parziale al Piano è la revisione della cartografia e della normativa relativa a quattro aree disgiunte classificate nel piano approvato nel '99 come area contigua con la caratterizzazione di "zone speciali frantoio". All'epoca, l'attribuzione a questa "zona speciale" aveva il significato di riconoscere la situazione di fatto, ma al tempo stesso prevedere la messa a punto, col tempo, di un processo di "superamento" delle attività incompatibili con le finalità

istitutive dell'area protetta, anche al fine di garantire il recupero della piena funzionalità ecologica dell'asta fluviale.

A quasi vent'anni dalla redazione del piano in vigore, la variante: prende atto che per due aree la delocalizzazione degli impianti è avvenuta spontaneamente e quindi alcune porzioni di queste aree possono essere recuperate alla naturalità e classificate come zona B e C, mentre per le altre due aree stabilisce che le attività in essere possono assumere carattere permanente a determinate condizioni e a fronte di una compensazione con altre aree che verrebbero "concesse" all'Ente di gestione.

In generale, il principale elemento di debolezza delle scelte operate dalla variante è costituito dalla mancanza di una coerente e completa valutazione di sostenibilità ambientale basata su parametri associati alle finalità e agli obiettivi dell'area protetta.

Risulta inoltre particolarmente carente il confronto con la pianificazione sovraordinata e settoriale.

Riserve di carattere generale

RISERVA N. 1

Si richiama l'art. 25 c.1 lett. E) "area contigua" della LR 6/2005 che attribuisce al Piano Territoriale il compito di prevedere le "condizioni di sostenibilità ambientale che devono essere osservate dal PSC nella definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attività compatibili con le finalità istitutive del parco." Si chiede pertanto di esprimere le valutazioni di sostenibilità ambientale che sottendono le scelte operate dalla variante proposta, a partire dalle esigenze di tutela degli habitat e delle specie, e della funzionalità degli ecosistemi, finalità principale dell'area protetta.

Motivazione

Non si riscontrano nella proposta analisi e valutazioni a riguardo.

RISERVA N. 2

Una delle condizioni che la variante stabilisce per il mantenimento delle attività produttive secondo i *Programmi di qualificazione ambientale e sviluppo aziendale*, è che si preveda l'individuazione di apposite aree di compensazione di analoga estensione rispetto ai terreni occupati dalle attività dei frantoi, la cui cessione a favore dell'Ente di gestione del parco sarà definita da apposita convenzione. Con il parere regionale espresso sul documento preliminare con delibera di GR n. 202/2017 si chiedeva di elencare le aree idonee a questo tipo di compensazione.

Nel capitolo 7 della Relazione Illustrativa e nelle "schede norma" per le zone P5 e P6 della variante adottata, vengono identificate tali aree. Si nota tuttavia che le quattro aree descritte sono completamente o in parte naturalizzate, quindi si tratta di aree che hanno già, a prescindere dalla compensazione, finalità naturalistiche e di conservazione di habitat e specie. Consapevoli che queste zone possono essere più facilmente individuate all'interno dei terreni di proprietà delle ditte che conducono attività di frantoio, si chiede di individuare anche altre aree, possibilmente a ridosso dell'alveo del fiume Taro, che se, trasformate con ripristini ambientali possano aumentare la valenza naturalistica e biologica dell'area a fiume rispetto alla situazione attuale. Inoltre non è dato di sapere la forma di cessione e la sua durata.

Motivazione

Si ritiene che la compensazione debba essere basata sul rapporto tra aree "antropizzate" e aree naturalizzate e quindi su parametri naturalistici e ambientali anziché su considerazioni di tipo gestionale o di assetto proprietario. Inoltre, la mancanza di una definizione del tipo di "concessione", e la carenza di un bilancio delle aree non chiarisce il valore della compensazione.

RISERVA N. 3

Seppure le quattro aree complessivamente interessate dalla variante siano di modeste entità in termini di superficie, sarebbe opportuno calcolare un bilancio per illustrare le variazioni di superficie delle diverse zone (B, C, AC) a seguito della variante proposta.

Motivazione

I dati relativi alle superfici della zonizzazione conseguenti all'approvazione della variante non vengono forniti.

RISERVA N. 4

Si chiede di integrare e verificare gli elaborati di piano compresa la VALSAT prendendo in considerazione:

- i contenuti della Variante alle Norme di Attuazione del Piano di Assetto idrogeologico del fiume Po (PAI), adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 del Comitato Istituzionale, in particolare del nuovo Titolo V, contenente "Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)";
- la DGR 1300/2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazioni n. 5/2015", confermata con DGR 970/2017.

Motivazione

La Variante alle Norme di Attuazione del Piano di Assetto idrogeologico del fiume Po (PAI) di cui si chiede di tenere conto nella redazione del Piano Territoriale del Parco ha lo scopo principale di garantire il pieno coordinamento tra i contenuti conoscitivi del PGRA e quelli dei vigenti strumenti della pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico.

In particolare con il nuovo Titolo V vengono associate le disposizioni del PAI alle aree individuate nell'ambito degli elaborati del PGRA.

Riserve relative al Quadro conoscitivo (QC)

RISERVA N. 5

Si chiede che il QC venga integrato con le informazioni relative ai corpi idrici individuati nel Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po per l'ambito di interesse.

Motivazione

L'ambito territoriale del piano interessa in primis l'assetto e la gestione degli ambiti fluviali e perfluviali, pertanto va opportunamente analizzato lo stato qualitativo del corso d'acqua e gli obiettivi previsti ai sensi della Direttiva Quadro 2000/60/CE, individuati nel Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po.

Riserve con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA)

RISERVA N. 6

Si chiede di modificare l'Art. 24 – Area contigua speciale (frantoi) relativamente alle aree identificate con le sigle P5 e P6, aree di cui la variante conferma il proseguimento delle attività di frantoio, anziché la delocalizzazione, reintroducendo la temporaneità delle attività estrattive (frantoi) in essere.

Motivazione

Per le zone P5 e P6 si ritiene importante prevedere comunque in futuro la cessazione delle attività estrattive (frantoi) e delle lavorazioni ora in essere, per poter riqualificare con successivi ripristini ambientali queste aree, allo scopo di migliorare le condizioni ambientali fluviali. Infatti una delle principali finalità per cui è stato istituito il Parco è quella di tutelare l'ecosistema della valle fluviale che costituisce un'importante riserva d'acqua per tutta la pianura. Il Piano Territoriale del Parco prevede fra i suoi obiettivi anche il recupero di aree

degradate e il riutilizzo delle zone di area contigua sottoposte ai Piani Comunali delle attività estrattive (PAE) ai fini del restauro e valorizzazione dell'ecosistema, prioritariamente in funzione del miglioramento delle condizioni ambientali fluviali e per il conseguimento del ripristino naturalistico e/o produttivo a fini agricoli, laddove queste aree risultassero escluse dal comparto di zone umide.

Anche l'art. 24, comma 5 della LR 6/2005 vieta nelle zone del Parco e nelle aree contigue l'esercizio delle attività estrattive fatto salvo, di poterle prevedere esclusivamente se la gestione e la sistemazione finale delle aree interessate è compatibile con le finalità del Parco ed in particolare ove contribuissero al ripristino ambientale delle aree degradate.

L'art. 35 - *Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive*, delle NTA del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) prevede la possibilità che i Piani Infraregionali delle attività estrattive (PIAE) possano insediare attività estrattive nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua solo qualora la scelta sia documentata e sia motivatamente valutato come non altrimenti soddisfacibile il fabbisogno stimato dei diversi materiali dai predetti strumenti di pianificazione e che tali scelte pianificatorie siano corredate da uno specifico studio di bilancio ambientale.

Infine gli artt. 50 e 51 delle NTA del PIAE per "impianti fissi di trattamento e trasformazione degli inerti" stabiliscono che si debba provvedere a definire puntualmente la loro compatibilità ambientale e urbanistica ovvero si provveda ad incentivarne la delocalizzazione in particolare di quelli ubicati in zone ad alta sensibilità ambientale (parchi e riserve regionali, siti della Rete Natura 2000, aree demaniali).

RISERVA N. 7

Dato atto che entrambe le aree P5 e P6 risultano interessate quasi interamente da "Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" disciplinata all'art. 17 delle NTA del PTPR e che dall'analisi delle aree e dalle informazioni riportate nella variante non si comprende se le attività, ivi ricomprese, si possono o meno configurare come complessi industriali ai sensi del comma 11 del medesimo articolo normativo, e quindi esistenti alla data del 29/06/1989, ovvero da ricondursi esclusivamente a quanto consentito dall'art. 35 delle NTA del PTPR.

Si chiede di verificare le possibilità concesse dai disposti normativi (artt. 24 e 27 bis e Schede Norma) e ricondurle a quanto stabilito dall'art. 17 delle NTA del PTPR, tenendo presente:

- nel caso si trattasse di frantoi vanno eliminate tutte le possibilità di intervento che non interessino fabbricati esistenti;
- nel caso ricorressero le condizioni di cui al comma 11 dell'art. 17 del PTPR, vanno eliminati i disposti normativi che specificano destinazioni d'uso non in essere, capacità edificatoria, indici urbanistici, possibilità di interventi di nuova costruzione. Infatti le possibilità di intervento previste dalle NTA del PTPR possono essere consentite esclusivamente se necessarie alla conduzione dell'attività o al suo riassetto organico come dimostrato attraverso il Programma di qualificazione e sviluppo aziendale e quindi solo a seguito di questo potranno essere definite e assentite.

Questo è tanto più vero nel caso di insediamenti come quello presente nell'area P5 "Madregolo" di proprietà della ditta Musi Armando & Figli e della SIP spa, che dalla relazione del piano (pag. 9) risulta attualmente non in attività.

Motivazione

L'art. 24 - Area contigua speciale (frantoi) e le Schede Norma parte integrante delle NTA del PTP ammettono, oltre alle lavorazioni e le trasformazioni di inerti provenienti da attività di

frantoio, impianti di confezione dei conglomerati cementizi e bituminosi, purché non in contrasto con le normative sovraordinate.

In tali zone è anche consentito l'insediamento (nelle Schede "mantenimento") di "attrezzature di servizio quali le incastellature metalliche o meno, fisse o mobili, i manufatti per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, per i servizi del personale, per gli uffici e per l'abitazione del custode, le vasche di decantazione delle acque di lavaggio, i serbatoi e i silos".

La proposta di variante, inoltre, aggiunge l'art. 27 bis - Programmi di qualificazione ambientale e sviluppo aziendale - Frantoi, nel quale, ammette obiettivi, funzioni e interventi come previsti dalle Schede norma delle zone P5 "Madregolo" e P6 "Maraffa", parte integrante delle NTA del PTP. Le schede prevedono, attraverso la predisposizione di Programmi di qualificazione ambientale e sviluppo aziendale, "interventi di nuova edificazione o di trasformazione di edifici esistenti, con possibilità di ampliamenti anche in continuità degli stessi e/o attraverso demolizioni e ricostruzioni, fino ad un massimo del 20% della SLU già esistente o del 10% della superficie dell'area, comprese le incastellature metalliche calcolate in base alla proiezione sul terreno dell'ingombro massimo. Per gli impianti che abbiano ottenuto la certificazione ISO 14000 e/o EMAS, ai sensi del Regolamento CEE/1836/93 del 29 giugno 1993, concernente il sistema comunitario di ecogestione ed audit la Superficie complessiva coperta potrà essere pari al 15% della Superficie complessiva dell'area, incluse le incastellature metalliche calcolate in base alla proiezione sul terreno dell'ingombro massimo."

Le aree dei frantoi individuate nella tavola C.2 del PTP alla sigla P5 e P6, dalla lettura della tavola 1 - 6 del PTPR vigente risultano interessate quasi interamente da "Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" disciplinata all'art. 17 delle NTA del PTPR. In tali zone sono consentiti (comma 8) interventi sugli edifici e manufatti esistenti, se ammissibili dallo strumento urbanistico comunale, mentre di norma non è consentita la nuova edificazione.

Il comma 11 infatti prevede "interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico" solo per i complessi industriali e le loro pertinenze se già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, previo specifico programma di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine.

Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti.

Dalla lettura negli elaborati di variante non appare chiaro se le attività esistenti nelle aree P5 e P6 rientrano in detta fattispecie o sono da ricondursi esclusivamente a quanto consentito dall'art.35 delle NTA del PTPR.

Si rileva inoltre che la presenza di impianti di conglomerato bituminoso appaiono non coerenti con quanto stabilito dal PIAE della Provincia di Parma che infatti all'art.49 - Impianti temporanei di trattamento degli inerti, prevede "gli impianti temporanei di prima lavorazione e trattamento degli inerti (frantoio), se direttamente connessi alle attività estrattive disciplinate dal PIAE, dovranno rivestire caratteri di assoluta precarietà ed essere rimossi al termine della coltivazione delle cave stesse.

Possono essere consentiti dal Comune ampliamenti e ammodernamenti di detti impianti nei limiti dettati dall'incremento o dalla variazione tecnologica dell'attività estrattiva, a cui gli impianti stessi sono connessi; è fatto comunque divieto di utilizzo delle aree occupate da tali frantoi temporanei per destinazioni diverse da quelle di selezione e prima lavorazione dei materiali estratti, compresa la messa in opera di impianti di trasformazione (per la produzione di asfalti, bitumi, calcestruzzi, ecc.)".

Tuttavia si fa presente che il Piano del Parco, che ha tra le sue finalità e compiti la determinazione degli obiettivi e delle azioni per la tutela e valorizzazione degli habitat e delle specie presenti, avrebbe dovuto zonizzare le aree in oggetto sulla base delle loro caratteristiche ambientali e degli obiettivi e finalità, definendo per le attività esistenti le condizioni per la loro compatibilità ambientale, piuttosto che sviluppare una specifica disciplina urbanistica di dettaglio.

RISERVA N. 8

Si chiede di modificare l'Art. 24 - Area contigua speciale (frantoi) e le Schede Norma relativi alle aree identificate con le sigle P5 e P6 per quanto concerne i collegamenti viabilistici in quanto si ritiene non siano pienamente conformi a quanto stabilito dall'art. 17 del PTPR riconducendola a quanto ammesso dai commi 5, 8 e 15 del citato articolo.

Motivazione

L'art. 24 ammette nelle aree P5 e P6 la possibilità di ulteriori collegamenti viabilistici finalizzati "a limitare il disturbo all'ambiente e a ridurre il percorso dei mezzi adibiti al trasporto del materiale estratto".

In particolare nell'area P5 (vedi relativa Scheda Norma) è prevista la possibilità di realizzare una nuova viabilità di accesso, "ad uso esclusivo dei mezzi diretti alla zona di frantoio, che possa minimizzare il disturbo alle zone residenziali ubicate in prossimità degli attuali punti di ingresso agli impianti, mettendo al contempo in sicurezza l'incrocio con la Strada Provinciale n. 49, che collega Collecchio con Madregolo, attraverso la realizzazione di una inserzione a rotatoria".

In merito si ricorda che l'art. 17 del PTPR ammette la previsione di linee di comunicazione viarie solo se contenute negli strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. Sono inoltre ammesse strade locali al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti, di strade poderali ed interpoderali per conduzione dei fondi o esigenze degli imprenditori agricoli infine di modeste piste di esbosco e di servizio forestale strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

Il comma 15 stabilisce infine le direttive d'uso dei mezzi motorizzati.

Più in generale si ritiene opportuno che il PTP non preveda interventi viabilistici o definisca la loro disciplina specifica, lasciando questo compito allo strumento urbanistico, stabilendo invece eventuali condizioni ambientali di mitigazione rispetto agli habitat presenti o alle finalità di tutela fissate dal PTP stesso.

RISERVA N. 9

Si chiede di esplicitare che la dicitura riportata "Piano di Bacino o suoi stralci di cui alla legge n. 183/89 e successive modificazioni" ricomprende anche i Piani di Gestione dei distretti idrografici, relativi alla qualità delle acque e al rischio da alluvione.

Motivazione

La variante fa genericamente richiamo ai Piani di Bacino di cui alla legge n. 183/89. Visto che la normativa ha subito notevoli variazioni ed aggiornamenti, e al fine di non confondere tale dicitura coi Piani di Assetto Idrogeologico, si ritiene vada esplicitato il riferimento ai Piani di Gestione dei distretti idrografici, rientranti, ai sensi del D. Lgs. 152/06, tra i Piani di Bacino.

Riserve con riferimento alla VALSAT

RISERVA N. 10

Si chiede di approfondire le valutazioni di coerenza esterna riportate nell'elaborato di VALSAT, considerando gli obiettivi specifici individuati dal Piano di gestione del distretto idrografico del Fiume Po per il corpo idrico che interessa il Parco.

Motivazione

Nell'elaborato di VALSAT in materia di tutela e salvaguardia delle acque, viene verificata la coerenza esterna rispetto agli obiettivi generali definiti dalla Direttiva comunitaria 2000/60/CE e dalla normativa nazionale.

Si ritiene utile analizzare gli obiettivi specifici individuati dal Piano di gestione del distretto idrografico del Fiume Po per il corpo idrico che interessa il Parco.

RISERVA N. 11

Si chiede di integrare le Tabelle "Analisi di coerenza esterna con il PGRA" inserendo nella colonna "obiettivi" i valori effettivamente desumibili nelle relazioni specifiche del PGRA, declinati in obiettivi generali a scala di distretto (strategici) e obiettivi specifici, individuati in relazione alle criticità. A tal fine si sottolinea che l'elaborato di riferimento è l'Allegato V A. "Aree a rischio significativo di alluvione - ARS Regionali e Locali - Relazione Regione Emilia-Romagna."

Motivazione

Il riferimento agli obiettivi generali e specifici effettivamente individuati nel PGRA consente di rendere l'analisi di coerenza più completa ed esaustiva.

RISERVA N. 12

Si chiede di integrare il Rapporto ambientale aggiungendo la valutazione di sostenibilità ambientale dei possibili interventi di nuova edificazione, trasformazione o ampliamento per le aree P5 e P6.

Motivazione

Non si ritiene infatti corretto che la valutazione sia stata effettuata considerando solo "quali azioni della variante di piano" gli obiettivi specifici della variante stessa, senza valutare la sostenibilità ambientale degli interventi possibili.

RISERVA N. 13

Si chiede di implementare con la VALSAT la valutazione di componenti ambientali proprie di un'area protetta quali: la funzionalità ecologica del sito, le componenti biotiche e abiotiche oggetto di conservazione, l'equilibrio e la funzionalità dell'ecosistema, la biodiversità.

Si chiede inoltre di considerare tali componenti nel monitoraggio.

Motivazione

La VALSAT è stata effettuata assumendo come riferimento solo le componenti ambientali "classiche" della Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/1843

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1741 del 06/11/2017

Seduta Num. 41

OMISSIS

L'assessore Segretario

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato Andrea Orlando